

Cass. 13/09/2018 n. 22394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA	Antonio	-	Presidente	-
Dott. CURCIO	Laura	-	Consigliere	-
Dott. ARIENZO	Rosa	-	rel. Consigliere	-
Dott. DE GREGORIO	Federico	-	Consigliere	-
Dott. MAROTTA	Caterina	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9262/2016 proposto da:

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio STUDIO TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli Avvocati SALVATORE TRIFIRO', GIORGIO MOLTENI, PAOLO ZUCCHINALI, giusta delega in atti;

- ricorrente -
contro

C.M.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 606/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/10/2015 R.G.N. 1415/2012.

RILEVATO

che:

1. la Corte di appello di Milano, con sentenza del 5.10.2015, riformava parzialmente la sentenza del locale Tribunale - che aveva condannato Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. a corrispondere a C.M. gli importi dovuti a titolo di incidenza sul T.F.R. delle somme percepite per premio di anzianità, indennità per ferie e festività non godute, contributi integrativi al fondo pensione aziendale ed elargizione forfetaria per l'abitazione - dichiarando non dovuti gli importi di Euro 12.849,31 ed Euro 6.085,08 lordi a titolo di incidenza sul t.f.r. dei contributi integrativi aziendali;
2. la Corte riteneva, per quel che rileva nella presente sede, che l'erogazione annua lorda per l'abitazione, in quanto connessa con il trasferimento del dipendente, lo svolgimento della prestazione e la permanenza del rapporto di lavoro, avesse natura retributiva, e che era mancata ogni prova circa la diversa funzione risarcitoria della erogazione, che ne consentisse l'assimilabilità al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva per i dirigenti trasferiti o in missione;
3. veniva fatto rinvio alle motivazioni svolte in diversa sentenza resa in ipotesi sovrapponibile, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in particolare rilevandosi che si trattava di un emolumento costitutivo del trattamento economico, avente carattere continuativo ed assoggetto a contribuzione previdenziale e che la banca non aveva allegato alcuna circostanza di fatto che potesse indicarne una diversa natura;
4. di tale decisione domanda la cassazione Intesa Sanpaolo con unico motivo; il Giaccia è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 51 del CCNL per il personale direttivo delle aziende di credito del 1987 e dell'art. 2697 c.c., sul rilievo che l'errore in cui è incorsa la sentenza consiste nell'aver escluso la possibilità di assimilare l'elargizione per l'alloggio ai trattamenti di cui al capo 11^a del c.c.n.l. applicabile, in quanto, come la stessa non è diretta a rimborsare spese

effettive, neppure gli emolumenti di cui all'indicato capo sono necessariamente finalizzati a tale rimborso, essendo tra le stesse prevista anche una "diaria" e soprattutto la fornitura di un "alloggio nella nuova sede di residenza", la cui finalità è proprio quella di alleviare il disagio connesso al cambio dell'abitazione e della residenza familiare, ovvero la medesima finalità che, a dire della Corte del merito, è alla base delle erogazioni de quibus;

2. non si giustificerebbe, secondo la società, il diverso trattamento in termini di inclusione dell'erogazione nella base di calcolo del TFR, derivando, al contrario, in via immediata e diretta la sua esclusione dal computo suddetto dal richiamato art. 67 c.c.n.l. di categoria, con la conseguenza che è del tutto irrilevante verificare la natura dell'erogazione in discussione, in presenza della deroga contrattuale ai sensi dell'art. 2120 c.c., comma 2;

3. in termini generali, non può non rilevare quanto convenuto tra le parti in sede di definizione del trattamento economico dovuto e a tal fine, in sede interpretativa, deve considerarsi l'elemento letterale, che, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell'interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte (cfr., da ultimo, Cass. 19.3.2018 n. 6675, Cass. 28.3.2017 n. 7927, Cass. 22.11.2016 n. 23701);

4. nei casi in cui non vi sia riferimento a precise ed univoche clausole contrattuali pattuite in vista del trasferimento e comunque, a prescindere dall'assetto riconducibile alla qualificazione delle parti in ipotesi di disciplina legale che sia da ritenere prevalente sulla concreta previsione delle parti quanto alla inclusione nel trattamento di fine rapporto, in mancanza di deroga espressa da parte della contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2120 c.c., comma 2, ai fini della individuazione della natura di retribuzione ovvero di rimborso spese di una voce del trattamento corrisposto per lo svolgimento di lavoro all'estero o in altra sede lavorativa, deve aversi riguardo ad indici sintomatici, che consentano una valutazione della suddetta natura in via induttiva, senza trascurare, in tale indagine, anche elementi che emergano in sede di stipulazione del contratto individuale, che assumono, per quanto detto, valore orientativo ai fini considerati;

5. così, ai fini della identificazione dei caratteri propri della retribuzione rilevano sicuramente: a) la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b) l'assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa, e) la funzione di salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento ai maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro, assumendo significato, quale ulteriore indice sintomatico della natura retributiva, il prelievo contributivo effettuato, la cui mancanza non può, tuttavia, deporre nel senso della connotazione quale esborso della indennità riconosciuta e della esclusione della natura retributiva;

6. diversamente, la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese che quest'ultimo non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito e che ha sostenuto nell'interesse dell'imprenditore (non attinenti, perciò, all'adempimento degli obblighi impliciti nella prestazione lavorativa, cui egli è contrattualmente tenuto) è indice della natura non retributiva dell'emolumento, normalmente collegato ad una modalità della prestazione lavorativa richiesta per esigenze straordinarie, priva dei caratteri della continuità e determinatezza (o determinabilità) e fondata su una causa autonoma rispetto a quella retributiva, con tendenziale esclusione, per volontà collettiva, dalla base di computo del t.f.r., che, tuttavia, non può estendersi al di là della espressa previsione derogatoria rispetto alla generale previsione codicistica;

7. alla stregua dei criteri identificativi utili per la descritta valutazione di tipo induttivo, deve ritenersi che l'esame compiuto dalla Corte del merito non presenti gli errori e le carenze denunciati ai fini della individuazione della natura della erogazione in discussione;

8. i suddetti principi vanno, poi, coniugati con quello più strettamente attinente all'onere della prova considerato che, per l'art. 2120 c.c., ove i contratti collettivi non contengano diversa previsione, la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese e che l'esclusione di una o più voci dalla base retributiva, costituendo deroga all'indicato principio, presuppone in primo luogo una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l'inclusione, ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione da parte di colui che l'invochi (v. Cass. 14 agosto 2004, n. 15889);

9. alla stregua dei criteri identificativi utili per la descritta valutazione di tipo induttivo, deve ritenersi che l'esame compiuto dalla Corte del merito non presenti gli errori e le carenze denunciati ai fini della individuazione della natura dell'elargizione in discussione;

10. del resto, secondo quanto da questa Corte affermato con riguardo al trattamento economico aggiuntivo attribuito al lavoratore che presti la propria opera all'estero (id est per l'ipotesi di trasferimento presso altra sede lavorativa), alle somme erogate al suddetto titolo va riconosciuta natura retributiva qualora si tratti di somme compensative della maggiore gravosità e del disagio morale ed ambientale dell'attività lavorativa prestata, presso la sede oggetto di trasferimento, per adempiere, sia pur indirettamente, agli obblighi della prestazione lavorativa, non assumendo rilievo il carattere forfetario o meno dell'erogazione ma esclusivamente il collegamento sinallagmatico con la prestazione lavorativa, risolvendosi la corresponsione dell'importo in un adeguamento della retribuzione per i maggiori esborsi in considerazione delle (mutate) condizioni ambientali in cui il lavoratore presta la sua attività (cfr. Cass. 18 marzo 2009, n. 6563, Cass. 21 aprile 2016 n. 8086, Cass. 22 luglio 2016, n. 15217, Cass. 19 gennaio 2017, n. 1314, Cass. 22 febbraio 2018, n. 4340);

11. la decisione impugnata, laddove ha attribuito rilevanza al carattere periodico dell'erogazione, alla corresponsione in misura fissa (forfetaria annuale, in quote periodiche anticipate) e senza documentazione giustificativa, alla finalità di contributo corrisposto in relazione alle esigenze abitative personali del lavoratore, all'essere la stessa condizionata al permanere della sistemazione abitativa, è coerente con i principi sopra ricordati;

12. corretto è stato anche il richiamo al principio della onnicomprensività della retribuzione da prendere a base del t.f.r. di cui all'art. 2120 c.c. - principio che può essere derogato solo dai contratti collettivi stipulati successivamente alla entrata in vigore della normativa ed a condizione che gli stessi prevedano in modo esplicito la deroga - evidenziandosi che questa Corte ha ritenuto non censurabile l'interpretazione dei giudici di merito che, al cospetto di una clausola di contrattazione collettiva strutturata come quella in esame - art. 67 del c.c.n.l. per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle aziende di credito - "nel qualificare i trattamenti con finalità similari, corrisposti al funzionario trasferito o in missione, come erogazioni della società al fine di compensare il lavoratore delle spese connesse al trasferimento", ha considerato "che tali trattamenti non rientrino nella deroga prevista dal c.c.n.l. ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, ma ricadano sotto la disciplina generale dell'art. 2120 c.c." (così Cass. n. 3278/2004 cit.) ed analogamente, rispetto a previsioni con clausole della contrattazione collettiva temporalmente applicabile, sostanzialmente sovrapponibili a quella contenuta nell'art. 67, ha confermato l'interpretazione dei giudici di merito secondo cui "tale disposizione altro non è che una maggiore specificazione del disposto dell'art. 2120 c.c., che già esclude dal computo del t.f.r. le prestazioni a titolo occasionale e quanto è stato corrisposto a titolo di rimborso spese" (Cass. 25 novembre 2005, n. 24875 e, da ultimo, Cass. 8086/2016 cit.);

13. alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va respinto;

14. nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo il C. svolto attività difensiva;

15. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2018